



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

OSPEDALIERA – ANNO 2024

Contratto tra l'Azienda Regionale della Salute (ARES) e la Struttura sanitaria denominata **CASA DI CURA S.ANTONIO S.P.A.** codice regionale 200042 per l'anno 2024, **CIG:** B04702BA14.

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Selargius (CA) Via Piero della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Pintor, C.F.

PNTGPP63L14F979K (in forza della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 23/42 del 03/07/2024) domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

la Struttura sanitaria CASA DI CURA S.ANTONIO S.P.A. (di seguito denominata Struttura) con sede ed operativa in Cagliari, via Chironi n. 3, Partita IVA 01061930929, nella persona del legale rappresentante Emilio Floris, C.F. FLRMLE44P15B354A, dall'altra, hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso che:

- la Legge regionale n. 24 del 11.09.2020, "Riforma del sistema sanitario regionale riorganizzazione sistematica delle norme in materia Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n.23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori riforme di settore "ha istituito l'Azienda regionale della salute (ARES);

- contestualmente all'istituzione dell'ARES è stata disposta la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive di tutte le cause pendenti, dalla data di costituzione



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

	dell'Azienda per la tutela della salute e di quelle facenti capo in precedenza alle	
	soppresse aziende sanitarie;	
	- all'ARES è attribuita, fra le altre funzioni, la gestione della committenza inerente	
	all'acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da privati sulla base dei piani	
	elaborati dalle aziende sanitarie;	
	- ai sensi dell'articolo 31 della n. 24 del 11.09.2020, l'ARES stipula contratti con le	
	strutture private, tenuto conto dei piani annuali preventivi e nell'ambito dei livelli di	
	spesa stabiliti dalla programmazione regionale;	
	- la Giunta Regionale della Sardegna, con la deliberazione n.13/12 del 9 aprile	
	2021, ha approvato la determinazione dei tetti di spesa per l'acquisto da parte	
	dell'Azienda regionale della Salute delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie dalle	
	strutture private per il triennio 2021-2022-2023. Approvazione degli schemi di	
	contratto;	
	- la Giunta Regionale della Sardegna, con la deliberazione n. 20/70 del 30 giugno	
	2022, ha approvato lo schema di contratto per l'assistenza ospedaliera per il	
	triennio 2022-2024 che sostituisce lo schema precedentemente approvato;	
	- con nota RAS Prot. n.17539 del 04/07/2023 sono state apportate ulteriori	
	modifiche allo schema contrattuale allineandolo agli aggiornamenti dettati dalla	
	RAS;	
	- la Giunta Regionale della Sardegna con deliberazione n.32/40 del 25 ottobre 2022	
	ha rideterminato, per gli esercizi 2022 e 2023 i tetti di spesa per l'acquisto da parte	
	dell'Azienda regionale della Salute delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie dalle	
	strutture private;	
	- la Giunta Regionale della Sardegna con deliberazione n. 5/43 del 23 febbraio	
	2024 ha determinato, per il triennio 2024/2026 i tetti di spesa per l'acquisto da parte	



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

dell'Azienda regionale della Salute delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie dalle strutture private e approvato gli schemi di contratto, stabilendo per l'acquisto di prestazioni di Assistenza Ospedaliera l'utilizzo dello schema tipo di contratto approvato con deliberazione n. 20/70 del 30 giugno 2022;

- la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, definisce appositi indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate alla stipula di accordi e di contratti e predispone uno schema-tipo degli stessi;
- in base alle disposizioni della Giunta regionale, l'ARES è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale;
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/3 del 9 marzo 2005 è stato ridefinito il tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera;
- con la deliberazione della Giunta regionale n.37/9 del 25 settembre 2007 sono state definite le Linee guida per il corretto funzionamento dei posti letto di assistenza ospedaliera a ciclo diurno e in day service;
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 60/26 del 5 novembre 2008, sono stati approvati gli aggiornamenti per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, così come modificati dalla successiva deliberazione della Giunta regionale n. 8/21 del 4 febbraio 2009;
- con la deliberazione della Giunta regionale n.17/3 del 14.04.2009 è stato recepito il D.M. 18.12.2008 "Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere" e definite le



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

	tariffe di riferimento provvisorie per i Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi di	
	nuova introduzione;	
	- con le deliberazioni della Giunta regionale n. 47/42 e n. 47/43 del 30.12.2010 e	
	successive modificazioni ed integrazioni, si è provveduto alla revisione e	
	all'aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti	
	per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle Strutture sanitarie e	
	socio-sanitarie;	
	- con la deliberazione della Giunta regionale n. 32/75 del 24.7.2012 recante	
	"Adozione Linee guida regionali per la compilazione e la codifica ICD-9-CM della	
	Scheda di Dimissioni Ospedaliere (SDO)" sono state approvate le nuove Linee	
	Guida regionali per la codifica delle informazioni cliniche della Scheda di	
	Dimissione Ospedaliera (SDO) che sostituiscono integralmente il documento	
	approvato il 12 settembre 2011 con la determinazione n. 899 recante "Recepimento	
	dell'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il	
	Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente	
	l'aggiornamento delle Linee Guida per la codifica delle informazioni cliniche della	
	Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO), di cui all'Accordo Stato Regioni del 6	
	giugno 2002, rep. Atti n. 1457, approvato nella seduta del 29 aprile 2010 della	
	Conferenza Stato Regioni";	
	- con la deliberazione della Giunta regionale n.61/26 del 18.12.2018 si è proceduto	
	all'aggiornamento delle tariffe regionali delle prestazioni di specialistica	
	ambulatoriale;	
	Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite	
	convengono quanto segue:	
	Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto	

La Struttura CASA DI CURA S.ANTONIO S.P.A. è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata con pratica Provvedimento Unico SUAPE n. 8584 del 21/12/2023, rilasciato dal Comune di Cagliari, per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra soggetti erogatori privati e ARES.

Il presente contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume delle prestazioni erogabili distinte per livelli (ricoveri per acuti, per riabilitazione, lungodegenza, day service, altro), per discipline (riportate nell'allegato Y al presente atto);
- i tetti di spesa stabiliti dall'ARES (riportati nell'allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione rispetto alle attività rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall'ARES;
- il debito informativo della Struttura verso l'ARES in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso alle prestazioni.

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

Preliminarmente alla stipulazione del contratto:

- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accredimento istituzionale da parte della Regione;
- l'ARES dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici, quali Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA. L'ARES deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159

e s.m.i.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accreditamento definitivo l'ARES potrà richiedere ai competenti servizi delle ASL in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto di accertare che la Struttura non ancora in possesso dell'accreditamento istituzionale posseda i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.

L'ARES dovrà accertare che le prestazioni erogate siano riconducibili alle attività autorizzate e accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro il tasso di occupazione massimo possibile valutati per disciplina e su base annuale come previsto dall'art. 7 del presente contratto.

Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento di accreditamento non verranno remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e l'ARES si impegna a verificare mediante l'eventuale attivazione dei servizi delle ASL territorialmente competenti la persistenza degli stessi.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero e prestazioni di Day service e ambulatoriali con l'assetto organizzativo riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

La dotazione organica della Struttura è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal legale rappresentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

personale, l'unità operativa di appartenenza, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato e per il personale medico, la specializzazione posseduta. Qualora il personale sia addetto a più attività dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ARES ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'ARES.

L'esistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui perduri l'inadempienza.

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente la gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi di cui viene fornita copia all'ARES.

La Struttura invia ad ARES, con cadenza semestrale, una comunicazione contenente i corsi di formazione effettuati dai propri dipendenti.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente, sia nei trattamenti interni che

nelle eventuali comunicazioni esterne.

La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ARES.

Articolo 5 - Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento.

L'ARES può, in ogni momento richiedere ai competenti servizi delle ASL di effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'ASL presso la Struttura. Al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.

Qualora all'ARES venga segnalata la carenza dei predetti requisiti dovrà comunicarlo al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accREDITAMENTO ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8 quater e ss. del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i. e della regolamentazione regionale in materia, determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

La Struttura, ai sensi dell'art.1, comma 5 lett. B, D.M. 2.4. 2015, n. 70 è tenuta a trasmettere alla Regione, annualmente, il proprio bilancio, redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.

Il provvedimento di revoca dell'accREDITAMENTO da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del presente contratto.



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui all'art. 3, possono chiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte del Direttore Generale dell'ARES.

Articolo 5 bis - Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e s.m.i.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio.

Qualora venisse rilevata la violazione del detto obbligo, su segnalazione delle OO.SS., l'ARES attiverà un procedimento in contraddittorio con la Struttura, che dovrà certificare il pagamento delle retribuzioni o motivare l'inadempimento.

Qualora si verificano gravi e/o ripetute violazioni in relazione al detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Articolo 6 - Obiettivi di riferimento

Sono finanziati dal SSR esclusivamente le prestazioni e i servizi che, dovendo soddisfare i livelli essenziali di assistenza, corrispondono agli obiettivi programmati, ai requisiti di qualità, di equità di accesso, di appropriatezza clinica ed organizzativa delle prestazioni, risultanti dal contesto del presente contratto, che rientrino nei livelli di spesa complessiva programmati dalla Regione Sardegna.

Nell'arco di vigenza del presente contratto la Struttura, entro il budget programmato

ed indicato espressamente nell'art.11 del presente contratto, dovrà perseguire gli
 obiettivi di interesse regionale:

1) appropriatezza della casistica trattata nei termini stabiliti dall'Accordo
 AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna 2022-2024 "Obiettivo n.1:
 Appropriatezza della casistica trattata";

2) flessibilità nell'utilizzo dei posti letto (attraverso protocolli tra le strutture pubbliche
 e quelle private per la gestione dei trasferimenti di pazienti da Pronto soccorso e
 altri reparti ospedalieri pubblici verso i reparti di lungodegenza e riabilitazione privati
 (cod.56 e 60);

3) completamento del percorso di adeguamento finalizzato all'accreditamento
 definitivo e trasmissione bilanci.

Gli obiettivi di cui sopra concorrono al mantenimento del livello di attività.

Articolo 7 - Tipologia e volumi di prestazioni

La Struttura si impegna a non superare i volumi di attività contrattati e i tetti di
 spesa di cui ai successivi art. 11 e 12 e a distribuire in modo omogeneo l'attività su
 tutto l'arco dell'anno compatibilmente con le patologie trattate. Le tipologie di attività
 e i volumi di prestazioni sono indicati nell'allegato Y, che costituisce parte integrante
 del presente contratto, e devono essere specificate come segue:

- attività di ricovero per acuti, articolato per disciplina, riabilitazione e lungodegenza,
 con eventuale specificazione del regime (ordinario o diurno) e classe del DRG;

- attività in Day service;

- attività ambulatoriale per esterni per la disciplina per cui la struttura è già
 autorizzata ed accreditata per il ricovero, nell'ambito del tetto di spesa di cui al
 citato art.11.

L'attività in Day service è rivolta a pazienti che presentano problematiche cliniche

sufficientemente "complesse" da meritare la gestione specialistica in tempi brevi
 come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n.37/9 del 25.09.2007 e
 s.m.i.

Il tetto di spesa complessivo, di cui agli art. 11 e 12, non è superabile, salvo quanto
 previsto nei commi successivi. Il tasso di occupazione si calcola su base annuale
 per dipartimento (o Area) e non per singola disciplina fermo restando che non
 possono essere superati i volumi di attività fissati per i posti letto accreditati per
 ciascuna specialità sempre su base annua.

È consentita la compensazione economica dei diversi livelli e sottolivelli e il
 trasferimento all'interno dei diversi livelli assistenziali degli importi indicati
 nell'allegato Y, secondo quanto previsto dall'articolo 13 dell'Accordo
 AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna 2022-2024.

Articolo 8 - Accesso alle prestazioni

L'accesso alle prestazioni avviene mediante proposta su ricettario del SSN da parte
 del medico proscrittore.

La Struttura dovrà verificare l'appropriatezza del livello assistenziale proposto
 nonché la regolarità amministrativa della prescrizione, in particolare per quanto
 attiene i dati identificativi dell'utente e la residenza.

Per le prestazioni di day service/ambulatoriali è dovuta la compartecipazione alla
 spesa da parte dell'utente secondo la normativa vigente per le prestazioni
 ambulatoriali.

Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la
 Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.

Articolo 8 bis - CUP Regionale

Le Strutture private accreditate accettano, con riferimento alle prestazioni di

specialistica, di mettere a disposizione tutte le proprie agende di prenotazione della quota parte delle prestazioni contrattate a carico del SSN nella piattaforma informatizzata di prenotazione ed erogazione regionale denominata CUP WEB, e che l'accesso alle prestazioni di specialistica avvenga mediante tale piattaforma in misura non inferiore al 80% dell'importo previsto nell'allegato y per tali prestazioni.

La gestione dell'erogazione delle prestazioni viene effettuata dalla Struttura attraverso la piattaforma CUP WEB, salvo che il mancato utilizzo sia imputabile al malfunzionamento del Sistema Informativo Regionale.

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'ARES, del SSR e del SSN e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale, regionale e dalle indicazioni dell'ARES, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il SISAR (Sistema Informativo Sanitario Regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra indicati, fatti salvi i casi in cui l'omissione sia imputabile al mancato funzionamento del Sistema Informativo Regionale, viene applicata la sanzione di 1 € per ciascuna ricetta erogata in modalità difforme da quanto sopra riportato, che andrà in decurtazione dai pagamenti delle prestazioni, sempre che ciò non costituisca più grave inadempienza.

Articolo 8 ter - Fascicolo Sanitario Elettronico

La Regione, secondo quanto previsto all'art. 12 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m.i., ha realizzato il sistema regionale di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) che costituisce una raccolta informatizzata di tutti i documenti sanitari dei



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

	cittadini prodotti durante il processo di diagnosi e cura dalle strutture sanitarie che	
	lo prendono in carico, sia pubbliche che private.	
	L'alimentazione del FSE con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi, in maniera	
	continuativa e tempestiva, costituisce un obbligo di legge ex art. 11 del DL n. 34 del	
	19.05.2020 "DL Rilancio" (convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).	
	Pertanto, è onere della Struttura garantire che i propri sistemi informativi possano	
	trasmettere i documenti sanitari digitali prodotti al sistema FSE della Regione	
	attraverso i canali telematici previsti. Deve inoltre garantire quanto segue:	
	1) Ogni documento sanitario digitale deve essere trasmesso al FSE. Fanno	
	eccezione i referti che ricadono nelle casistiche di anonimato previste dalla legge.	
	2) Ogni documento sanitario digitale, oltre alle attese informazioni cliniche, deve	
	riportare obbligatoriamente il Codice Fiscale (CF) del paziente, che deve	
	rigorosamente provenire dalla lettura della Tessera Sanitaria al fine di evitare le	
	omocodie ed errori di imputazione, e deve essere firmato digitalmente.	
	3) Deve informare gli assistiti che il documento sanitario digitale sarà inviato, una	
	volta pronto, in formato digitale nel FSE a cui potrà accedere con la propria identità	
	digitale SPID o TS-CNS. Nel caso il cittadino non disponga dell'identità digitale lo si	
	deve invitare ad attivarla con le modalità specificate nel materiale divulgativo messo	
	a disposizione nel portale web medir.sardegناسalute.it . L'accesso del FSE dei	
	minori o persone sottoposte a tutela deve essere effettuato secondo le disposizioni	
	specifiche regionali.	
	4) Deve informare il cittadino che il documento sanitario digitale sarà disponibile per	
	la consultazione, salvo diversa indicazione fornita dallo stesso paziente,	
	direttamente al proprio medico curante (MMG o PLS) e che nessun altro operatore	
	sanitario potrà visualizzarlo in assenza del suo consenso esplicito.	

L'integrazione con il FSE può essere oggetto di apposito messaggio divulgativo o pubblicitario verso i cittadini, da parte del soggetto privato.

L'inosservanza degli obblighi sopra indicati, fatti salvi i casi in cui l'omissione sia imputabile al mancato funzionamento del Sistema Informativo Regionale e salvo disposizioni nazionali e/o regionali sopravvenute, viene applicata la sanzione di 2 € per ciascun documento sanitario digitale prodotto in modalità difforme dai punti sopra riportati, che andrà in decurtazione dai pagamenti delle prestazioni, sempre che ciò non costituisca più grave inadempienza fermo restando quanto previsto nel comma successivo. Fino al 31.12.2024, al fine di consentire alla Struttura di adeguare i propri sistemi informativi per la realizzazione dell'interoperabilità con il FSE secondo gli standard definiti a livello nazionale nell'ambito degli interventi del PNRR-Missione 6, non saranno applicate le sanzioni di cui al periodo precedente.

Articolo 9 - Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità nel corso dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, inerenti i diversi aspetti organizzativo e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ai Responsabili dell'ARES delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare all'ARES, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine previsto dalla



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

	<p>stessa ARES, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall'ARES. La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione o giustificazione ai responsabili dell'ARES e delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi scusa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.</p>	
	<p>La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dall'ARES o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto. In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia in modo che il ricovero e la sua durata siano adeguati alle effettive necessità diagnostico terapeutiche. La Struttura si impegna, in particolare, ad erogare le prestazioni nel regime assistenziale più appropriato, tale da consentire, a parità di beneficio per il paziente, un minore impiego di risorse.</p>	
	<p>La Struttura si impegna, inoltre, a comunicare al Punto Unico di Accesso (PUA) le dimissioni dei pazienti che necessitano di assistenza sanitaria o sociosanitaria residenziale o domiciliare per l'eventuale attivazione dei servizi di assistenza nel territorio, secondo le modalità e i tempi previsti dalle vigenti disposizioni regionali in materia e comunque almeno 4 giorni prima della data presunta di dimissione.</p>	
	<p>La Struttura garantisce la regolare registrazione delle prenotazioni e la tenuta delle liste d'attesa sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.</p>	
	<p>La Struttura si impegna a ridurre i tempi d'attesa per i ricoveri programmati secondo le linee di indirizzo regionali.</p>	

Articolo 10 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe stabilite dai provvedimenti regionali. A norma dell'art. 1, comma 18, della Legge n. 662 del 23.12.1996, le prestazioni pre e post ricovero rientrano nella tariffa onnicomprensiva relativa al ricovero stesso e, pertanto, non possono costituire un onere aggiuntivo a carico del SSN rispetto all'onere tariffario riferito al DRG del ricovero.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da trasmettere all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite raccomandata PEC o A/R.

Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del d.lgs 30.12.1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni di cui all'allegato Y si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art.11 e 12. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico-finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Articolo 11 - Tetto di spesa

Il tetto di spesa annuale previsto per l'acquisto delle prestazioni di cui all'art. 7 è il



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

seguinte:

anno 2024: € 9.789.358,23 corrispondente ad un importo mensile di **€ 815.779,85**.

Articolo 12 - Superamento del tetto di spesa

La Struttura si impegna a non superare il tetto di spesa annuale di cui all'art. 11, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.

Le parti convengono, inoltre, che in forza del presente contratto non potranno e non dovranno essere remunerate, neanche attingendo dal budget degli anni successivi, le prestazioni eventualmente rese in eccedenza rispetto a quelle che rientrano nel budget annuale assegnato alla Struttura, salvo quanto previsto dal comma successivo.

Qualora gli erogatori non utilizzino la totalità del budget assegnato, le risorse disponibili, nel limite del budget contrattato per le attività di ricovero, dovranno essere redistribuite tra gli erogatori che abbiano prodotto una attività ospedaliera eccedente il budget assegnato in misura proporzionale alle somme fatturate in eccesso da ogni singolo soggetto accreditato. Tale procedura dovrà concludersi entro il 30 aprile successivo all'anno di riferimento. Nel caso in cui, pur rimanendo all'interno del tetto definitivo a livello regionale, qualche Struttura fatturi meno rispetto al budget assegnato e qualcun'altra superi il proprio tetto, entro il 30 aprile di ogni anno si procederà alla compensazione come di seguito indicato:

- quantificazione dell'ammontare complessivo degli scostamenti per difetto,
- ripartizione di tale importo tra le Strutture che hanno erogato prestazioni eccedenti il volume concordato in misura proporzionale alle somme fatturate in eccesso.

Articolo 13 - Registrazione e codifica delle prestazioni

La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni nazionali e regionali circa le modalità di compilazione delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria. La



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

Struttura codifica nella Scheda di Dimissione Ospedaliera le prestazioni rese durante il ricovero (con l'indicazione di almeno una procedura in caso di assenza di intervento), rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e rispettando le indicazioni contenute nel manuale di classificazione internazionale delle malattie, traumatismi, interventi e procedure (attuale ICD-9-CM) e nelle linee guida ministeriali e regionali in vigore per la codifica delle variabili cliniche.

Articolo 14 - Controlli sulle prestazioni e implicazioni economiche

I controlli sulle prestazioni saranno svolti secondo quanto previsto dall'art. 6 e dell'Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna 2022-2024 e nel rispetto dei principi e dei criteri di appropriatezza previsti dalla normativa vigente, dalle linee guida nazionali e secondo le modalità e i criteri definiti nelle specifiche direttive regionali. La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura, o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di invio di dette note di credito, si procederà alla decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla Struttura nel periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

Articolo 15 - Fatturazione e riscontri documentazione

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ARES con cadenza mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, anche al fine di consentire la regolare trasmissione dei flussi di attività sanitaria alla Regione Sardegna ed al Ministero della Salute nei tempi previsti dal nuovo scadenario di cui alla nota RAS n. 10623 del 19 aprile 2012 ed eventuali modificazioni successive.

Le prestazioni di ricovero e le prestazioni di Day-service/ambulatoriali dovranno

essere fatturate separatamente.

Nella fattura delle prestazioni di ricovero si dovrà indicare il dettaglio delle attività per acuti, lungodegenza e riabilitazione.

La fattura deve essere accompagnata obbligatoriamente dal tabulato riepilogativo, da copia della richiesta di ricovero SSN, da copia della comunicazione al competente Servizio aziendale per eventuali ricoveri di cittadini stranieri e dal flusso SDO su supporto informatico (FILE A), che rappresenta il dettaglio delle prestazioni fatturate e costituisce debito informativo obbligatorio.

Fatto salvo il procedimento di controllo dei ricoveri sulla documentazione clinica da parte dei medici dell'ARES, la regolarità della fattura sarà verificata sulla base del flusso SDO come di seguito specificato;

-l'importo di cui si chiede il pagamento deve essere identico nella fattura, nel tabulato e nel supporto informatico;

-i dati contenuti nel supporto informatico devono essere esenti da errori logico formali di 1° livello, così come definiti dalle disposizioni regionali in vigore;

-il DRG deve essere quello assegnato dalla versione del grouper individuato dalla Regione;

-la tariffa attribuita deve essere quella prevista dalle vigenti norme regionali o da eventuali tariffe in decremento definite con accordi aziendali.

Saranno considerate valide e ammissibili al pagamento solo le fatture il cui flusso SDO rispetti tutti i criteri su esposti. I termini per il pagamento decorrono dalla data di ricezione delle fatture validate come sopra.

Per le prestazioni di Day service/ambulatoriali, la fattura deve essere obbligatoriamente accompagnata dal flusso informativo su supporto informatico (FILE C), dalla prescrizione su ricettario SSN e da un riepilogo delle prestazioni



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

erogate.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e delle modalità di cui sopra, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato nel periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

Articolo 16 - Pagamenti

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali.

L'ARES, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente alla documentazione di cui al precedente art. 15, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento dell'importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato.

L'ARES, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 5 della L. 136/2010 e della delibera ANAC n. 371 del 27 luglio 2022 – Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari - si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture attraverso bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato dalla Struttura.

La Struttura è tenuta a comunicare tempestivamente alla S.C. Bilancio ARES e, comunque, entro e non oltre 7 giorni, qualsiasi modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

La Struttura è tenuta, al fine di assicurare la piena tracciabilità dei pagamenti, a



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

	riportare il codice CIG nelle fatture elettroniche emesse in esecuzione al presente	
	contratto.	
	L'ARES, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza	
	effettuati, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture	
	relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato l'emissione della nota	
	di accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo	
	contestato, o di addebito (fattura integrativa).	
	La Struttura entro 30 giorni dal ricevimento della fattura dovrà emettere la nota di	
	credito per l'importo contestato.	
	Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto	
	da parte di ogni singolo erogatore privato.	
	Qualora l'ARES non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando	
	l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli	
	interessi determinati nella misura e con le modalità previste dalla legislazione	
	vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di	
	fatturazione di detti interessi da parte dell'Erogatore privato interessato.	
	L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei	
	controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.	
	Per le controversie conseguenti ai controlli, si rimanda a quanto previsto dagli	
	articoli 6 e 11 dell'Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna 2022-	
	2024.	
	In ogni caso, l'ARES procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle	
	somme contestate in via definitiva.	
	Art. 17 - Risoluzione del contratto	
	Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura,	

qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

1) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;

2) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;

3) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;

4) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;

5) gravi e/o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

6) gravi e/o ripetute violazioni in relazione agli obblighi di cui all'art. 5 bis;

La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora l'ARES ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione.

L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate.

Trascorso tale termine, l'ARES valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà

quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla

regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 g., per provvedere. In difetto di adempimento, l'ARES dichiarerà

risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 18 - Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo (FILE A, FILE C, CedAP ed eventuali ulteriori flussi) nei confronti dell'ARES, del SSR e del SSN secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle indicazioni dell'ARES, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il SISAR (sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione.

In caso di mancato adempimento dei predetti obblighi, per causa imputabile all'erogatore, si procederà a una decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla struttura per il periodo di riferimento. Il detto inadempimento può altresì comportare la risoluzione del contratto.

La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, il numero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

Articolo 19 - Modifica del contratto

In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le Parti si riservano di ricontrattare la tipologia e il volume delle prestazioni assegnate.

Articolo 20 - Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dal 01.01.2024 fino al 31.12.2024. È escluso il rinnovo tacito.

Il contratto è redatto in duplice copia, una per ogni contraente.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'ARES procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente contratto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza della modifica ed integrazione di cui sopra, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite raccomandata A/R o PEC.

Articolo 21 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i. ed è soggetto inoltre, a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e s.m.i.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione.

Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A. ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi.

Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ARES via PEC all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

Articolo 22 - Lodo arbitrale

Per quanto riguarda la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'applicazione del presente contratto potrà essere devoluta, su richiesta di una delle Parti, alla:

1) Commissione paritetica prevista dall'articolo 10 dell'Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna per il triennio 2022-2024;

2) ad un collegio arbitrale che deciderà la controversia nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, dandone comunicazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

Il Collegio sarà composto da un componente scelto dall'Azienda, da un componente scelto dalla struttura e da un Presidente nominato dall'Azienda e dalla struttura, ovvero in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Cagliari.

Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dai componenti e custodito agli atti dell'ARES. Il Collegio nella sua prima seduta determinerà, e comunicherà ai soggetti interessati, l'importo presumibile dei suoi compensi totali.

L'arbitrato si svolgerà nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile e le parti regoleranno i rapporti economici derivanti dal lodo arbitrale entro 90 giorni dalla modifica dello stesso. Per quanto concerne i controlli, è prevista la possibilità di ricorrere, in seconda istanza, al lodo arbitrale, sempre su richiesta di una delle parti, anche per i contenziosi Azienda-struttura privata erogatrice.

Articolo 23 - Approvazione clausole

Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le clausole contenute nei sotto indicati articoli del presente contratto:

- **Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di**



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

accreditamento,

- Articolo 5 bis - Trattamento e tutela dei lavoratori;

-Articolo 8 bis - CUP Regionale;

- Articolo 9 - Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni;

- Articolo 12 - Superamento del tetto di spesa;

- Articolo 17 - Risoluzione del contratto.

Articolo 24 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale e a quanto previsto dall'Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna 2022-2024.

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE STRUTTURA

Dott. Giuseppe Pintor

Dott. Emilio Floris

Allegato X - Elenco personale

29/04/2024

DENOMINAZIONE STRUTTURA:	CASA DI CURA S. ANTONIO - CODICE STRUTTURA 200 042
RAGIONE SOCIALE:	SRL
SEDE LEGALE:	VIA CHIRONI N. 3
SEDE OPERATIVA:	VIA CHIRONI N. 3

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA	MANSIONI	* N° ORE SETTIMANALI	TIPO DI CONTRATTO	NOTE
AMICO	DANIELA	MCADNL66B62B354F	Centralinista	Servizi generali	36	DIPENDENTE	
ARESU	ANNA	RSANNA48T56G122U	Dir.Amministrativo	Resp.Amministr.	19	DIPENDENTE	
ARESU	ANTONELLO	RSANNL69M23H118T	O.S.S.	Chirurgia	36	DIPENDENTE	
ATZEI	CINZIA	TZACNZ64H61L122R	Infermiera	Medicina II	36	DIPENDENTE	
ATZENI	DAVIDE	TZNDVD91A06B354F	Operaio mantentore	Servizi generali	36	DIPENDENTE	
BACCHIDDU	CARLO	BCCCR66D29E441S	Fisioterapista	Riabilitazione	36	DIPENDENTE	
BACCHIDDU	RENATA	BCCRNT67H64B354J	Fisioterapista	Riabilitazione	30	DIPENDENTE	
BALLICU	INES	BLLNSI57R53I765C	O.S.S.	Chirurgia	36	DIPENDENTE	
PIRAS	MARIA IGNAZIA	PRSNGN69E51B354C	Impiegata	Amministrazione	36	DIPENDENTE	
BITTI	MAURO	BTTMRA63T08C665K	Infermiere	Chirurgia	36	DIPENDENTE	
BOI	M.LUISA	BOIMLS73L68B354I	O.S.S.	Chirurgia	36	DIPENDENTE	
CADEDU	RODOLFO	CDDR62H06B354I	Infermiere	Riabilitazione	36	DIPENDENTE	
CAPPAL	IGNAZIO	CPPGNZ66S08B354S	Infermiere	Medicina II	36	DIPENDENTE	
CARA	CRISTINA	CRACST75H69B354O	Infermiera	Medicina II	36	DIPENDENTE	
CARDIA	FABIO	CRDFBA71D29B354A	O.S.S.	Riabilitazione	36	DIPENDENTE	
CARRUCCIU	ROBERTA	CRRRRT73T68B354Z	Centralinista	Servizi generali	36	DIPENDENTE	
CASTI	SARA	CSTSRA95P61B354Q	Infermiere	Medicina II	36	DIPENDENTE	
COCCO	ELISABETTA	CCCLBT67D49D994I	O.S.S.	Riabilitazione	36	DIPENDENTE	
COGONI	FRANCESCO	CGNFNC68H22H118C	O.S.S.	Medicina II	36	DIPENDENTE	
CONTU	MARTINA	CNTMTN96L43F808A	Infermiera	Gastro	36	DIPENDENTE	
CORDA	GIUSEPPE	CRDGPP60L04H118E	O.S.S.	Chirurgia	36	DIPENDENTE	
DAMU	NICOLA	DMRSNO86P44I851W	O.S.S.	Chirurgia	36	DIPENDENTE	
DEMURU	SONIA	DSSDMN71A25I797A	Infermiera	Riabilitazione	36	DIPENDENTE	
DESSALVI	DAMIANO	DMTLNT74P43Z129K	O.S.S.	Serv. Farmaceutico	36	DIPENDENTE	
DUMITRASC	LUMINITA	DMANCL89E24B354P	Infermiera	Riabilitazione	36	DIPENDENTE	
DUMITRESCU	DENISA CLAUDIA	DMTDSC68B62Z129C	Infermiera	Chirurgia	36	DIPENDENTE	
FANNI	FEDERICA	FNNFRC93L54B354V	Impiegata	Amministrazione	36	DIPENDENTE	
FARCI	MARIO	FRCMRA67E09H118E	Religioso	Servizi Religiosi	24	DIPENDENTE	
FARRIS	ROBERTA	FRRRRT69M57B354M	Impiegata	Amministrazione	36	DIPENDENTE	
FRAU	GIANFRANCO	FRAGFR70C03B675C	impiegato	Amministrazione	36	DIPENDENTE	
FRAU	ANTONELLA	FRANNL97H42E336C	Infermiera	Chirurgia	36	DIPENDENTE	
FUSCO	ANGELO ORLANDO	FSCNLR89P11B963H	Infermiere	Riabilitazione	36	DIPENDENTE	
IBBA	PIERGIORGIO	BBIPGR63H17Z112V	Infermiere	Chirurgia	36	DIPENDENTE	
LARGIU	NICOLA	LRGNCL83B27G113Q	Infermiere	Chirurgia	36	DIPENDENTE	
LECIS	FILIBERTO	LCSFBR81B07B354V	O.S.S.	Chirurgia	36	DIPENDENTE	
LOSTIA DI S.SOFIA	ENRICA	LSTNRC66D56B354Z	Fisioterapista	Riabilitazione	30	DIPENDENTE	
LUTZU	VALENTINA	LTZVNT82D41B354E	Impiegata	Accettazione	36	DIPENDENTE	

MELIS	ELISABETTA	MLSLBT73M63B745B	Infermiera	Riabilitazione	36	DIPENDENTE
MELONI	MARIA GRAZIA	MLNMGR65B64B354U	Centralinista	Servizi generali	21	DIPENDENTE
MELLINO	ALESSIO	MLLLL98M22B354U	Infermiere	Riabilitazione	36	DIPENDENTE
MELONI	FRANCESCA	MLNFNC98L55B354T	Infermiera	Gastro	36	DIPENDENTE
MEREU	GIOVANNI	MREGNN95A20B354F	Infermiere	Urologia	36	DIPENDENTE
MOI	MARCO	MOIMRC77S16E281N	Infermiere	Chirurgia	36	DIPENDENTE
MONNI	ALESSIO	MNNLSS88C02B354V	O. S. S.	Chirurgia	36	DIPENDENTE
MULANA	PAMELA	MLNPML72D49B354K	Infermiera	Urologia	30	DIPENDENTE
NICOLA	CAMELIA EUGENIA	NCLCLG77M42Z129H	Infermiera	Riabilitazione	36	DIPENDENTE
ORRU'	DONATELLA	RRODTL65R44F383C	O. S. S.	Medicina II	36	DIPENDENTE
PADURARU	ANCA ECATERINA	PDRNCT81L54Z129F	Infermiera	Medicina II	36	DIPENDENTE
PASOI	MIHAELA DANA	PSAMLN81E70Z129G	Infermiera	Riabilitazione	36	DIPENDENTE
PILI	ROBERTA	PLIRRT74R55B354Q	Infermiera	Medicina II	36	DIPENDENTE
PILIA	CATIUSHA	PLICSH73B57B354O	Infermiera	Riabilitazione	36	DIPENDENTE
PILLOSU	MARIA	PLLMRA90A53B354Q	Infermiera	Gastro	36	DIPENDENTE
PILUDU	ANDREA	PLDNDR65R26H119C	O. S. S.	Chirurgia	36	DIPENDENTE
PILUDU	STEFANIA	PLDSFN71C55H118D	O. S. S.	Riabilitazione	36	DIPENDENTE
PIREDDA	GIUSEPPE	PRDGPP87B07B354M	O. S. S.	Riabilitazione	36	DIPENDENTE
PIRAS	STEFANIA	PRSSFN88T65G912N	Infermiera	Chirurgia	36	DIPENDENTE
PIREDDA	PATRIZIO	PRDPRZ66C11B354U	O. S. S.	Chirurgia	36	DIPENDENTE
PISANU	MATTEO	PSNMTT99P27G015D	Infermiere	Riabilitazione	36	DIPENDENTE
PISU	MARIA LETIZIA	PSIMLT97A65B354P	Infermiera	Chirurgia	36	DIPENDENTE
PITTONI	MIMMA	PTTMMM60T57B745I	Infermiera	Chirurgia	36	DIPENDENTE
PORCU	STEFANO	PRCSFN64H20D969D	Infermiere	Riabilitazione	36	DIPENDENTE
ROTARESCU	EUGENIA	RTRGNE73D41Z129O	Infermiera	Riabilitazione	36	DIPENDENTE
SALIS	IVAN	SLSVNI89C31B354M	Operaio manutentore	Servizi generali	36	DIPENDENTE
SANNA	IGNAZIO	SNNGNZ58B13B354R	Impiegato	Accettazione	36	DIPENDENTE
SATTA	ANTONELLA	STTNL62L70B354K	Fisioterapista	Riabilitazione	30	DIPENDENTE
SCIONI	IGNAZIO LORENZO	SCNGZL76R12B354D	Operaio manutentore	Servizi generali	36	DIPENDENTE
TRUDU	PAOLA	TRDPLA67H65B354H	Infermiera	Medicina II	36	DIPENDENTE
TULIFERO	SABRINA	TLFSRN67L52B354F	Infermiera	Chirurgia	36	DIPENDENTE
URRU	ANTONIO	RRUNTN50T09A380P	T. S. R. M.	Serv. Sanitari	30	DIPENDENTE
VIVANET	LUCIANO	VVNLCN70T13B354L	Infermiere	Medicina II	36	DIPENDENTE
ZONCA	ENRICA	ZNCNRC89S48B354T	Infermiera	Chirurgia	36	DIPENDENTE
ZONCA	PAOLA	ZNCPLA71C51B354G	Impiegata	Amministrazione	36	DIPENDENTE
ZUDDAS	ANTONIETTA	ZDDNNT68P63B354Q	O. S. S.	Riabilitazione	36	DIPENDENTE
SULIS	ANTONIO LUIGI	SLSNNL49H22L202M	Direttore sanitario	Manager sanità pubblica e organizzazione e gestione sanitaria	25	COLLAB.PROF.LE
ATZORI	MARIO	TZRMRA50D25B354U	Urologo		15	LIBERO - PROF.LE
BADESSI	FRANCESCO	BDSFNC47T18A357R	Chirurgo		10	LIBERO - PROF.LE
BECCARIS	ALESSANDRA	BCCLSN64L46B354D	Responsabile	Aiuto Dirigente	38	DIPENDENTE
CARTA	OLIVIA	CRTLVO75B68E441F	Anestesista		7	LIBERO - PROF.LE
CADORIN	DELIA	CDRDLE83H66A083Z	Anestesista		7	LIBERO - PROF.LE

			Responsabile Un.Funz.Gastr.e Med.Generale Vice Direttore Sanitario				
CITARELLA	CINZIA	CTRCNZ58M56L142C		Aiuto Dirigente	30	DIPENDENTE	
CITTADINI	RENATO	CTTRNT62A25B354T	Responsabile Ortoped	Aiuto Dirigente	30	DIPENDENTE	
COCCO	DAVIDE	CCCDUD66L02E281X	Medico Geriatra		38	DIPENDENTE	
CORRIAS	GIOVANNI ANTONIO	CRRGNN78M05B354R	Guardie Mediche		36	LIBERO - PROF.LE	
SCHIFFINI	PAOLO MARIO	SCHPMR46A11B745I	Responsabile Radiol.		10	LIBERO - PROF.LE	
DANZA	CARLO	DNZCRL78R18H856H		Otorino	10	LIBERO - PROF.LE	
DEIANA	LORENZO	DNELNZ75H12H856U	Anestesista		7	LIBERO - PROF.LE	
DEIANA	CRISTIANO	DNECST80L16B354T	Anestesista		6	LIBERO - PROF.LE	
DESSI'	ROBERTA	DSSRRT75S67B354E		Otorino	10	LIBERO - PROF.LE	
DI NUNZIO	ALFONSO	DNNLNS68R14H501U		Ortopedico	10	LIBERO - PROF.LE	
ENNAS	ORNELLA	NNSRLL54A52B354X	Anestesista		10	LIBERO - PROF.LE	
FANARI	IGNAZIO	FNRGNZ68E11F840R	Ortopedico		30	DIPENDENTE	
FARCI	SALVATORE	FRCSVT55C04F867F	Anestesista		10	LIBERO - PROF.LE	
FLORIS	FABIO	FLRFBA42D22B354G	Responsabile	Resp.Raggrup.Chir.	30	LIBERO - PROF.LE	
FLORIS	EMILIO	FLRMLE44P15B354A	Responsabile	Resp.Raggrup.Med.	20	LIBERO - PROF.LE	
FULGHERI	PATRIZIA	FLGPRZ66H46B354K	Medico Neurologo		2	LIBERO - PROF.LE	
GALLESE	NANDO	GLLNND54R14A515Y	Chirurgo		10	LIBERO - PROF.LE	
LAI	MARCO	LAIMRC80P13B354T	Anestesista		6	LIBERO - PROF.LE	
LECCA	LISA	LCCLSI99R62B354J	Logopedista		12	LIBERO - PROF.LE	
LUBELLI	MARCO	LBLMRC69R23B354Q	Radiologo		10	LIBERO - PROF.LE	
LOMAGNO	VALERIA	LMGVLR86D68H163U	Anestesista		7	LIBERO - PROF.LE	
MAROGNA	PATRIZIA	MRGPRZ61H54B354L	Medico Competente L.626/94		2	LIBERO - PROF.LE	
MAURANDI	GIOVANNI BATTISTA	MRNGNN59H24B789K	Chirurgo	Aiuto Dirigente	30	DIPENDENTE	
MELIS	ALBERTO	MLSLRT58D26B745D	Anestesista Oculistica			LIBERO - PROF.LE	
MERCENARO	MAURIZIO	MRCMRZ64R20B354H	Chirurgo		19	DIPENDENTE	
MONTELEONE	LUCA	MNTLCU87P01B354C	Infermiere		36	LIBERO - PROF.LE	
MURGIANO	MARA	MRGMRA54D55D612G	Fisiatra Riabilitazione		12	LIBERO - PROF.LE	
MATTO	ROMINA	MTTRMN71P60F979Z	Anestesista		7	LIBERO - PROF.LE	
ORRU'	VALENTINA	RROVNT67D58B354P	Medico Riabilitazione		38	DIPENDENTE	
PARNAZZINI	DANIELE	PRNDNL84R22H501C	Urologo		20	LIBERO - PROF.LE	
PELUFFO	GIOVANNI	PLFGNN46L23B354M	Ortopedico		10	LIBERO - PROF.LE	
MOLLE	GIANCARLO	MLLGCR59T10B354R	Cardiologo		20	LIBERO - PROF.LE	
PILERI	GIOVANNI	PLRGNN54T03B354R	Chirurgo		10	LIBERO - PROF.LE	
PORRU	GIOVANNA	PRRGNN67E60B354X	Assistente Med.Gener.		38	DIPENDENTE	
DEMURTAS	ADRIANO	DMRDRN56H10B354H	Ortopedico		18	LIBERO - PROF.LE	
PUDDU	STEFANIA	PDDSFN75M71B791B	Chirurgo Vascolare		8	LIBERO - PROF.LE	
CARA	PIER PAOLO	CRAPPL57H27B354A	Ortopedico		18	LIBERO - PROF.LE	
SCHIRRU	GIAMBATTISTA	SCHGBT71E08B354U	Ortopedico		30	DIPENDENTE	
SECHI	RAFFAELE	SCHRFL56H25B354P	Chirurgo		10	LIBERO - PROF.LE	
SIAS	STEFANIA	SSISFN85P48B354J	Anestesista		7	LIBERO - PROF.LE	
SOLARINO	SERGIO MANUEL	SLRSGM58C16B220X	Responsabile Oculist.		4	LIBERO - PROF.LE	
SIOTTO PINTOR	ROBERTA	STTRRT76H55B354N	Oculista		6	LIBERO - PROF.LE	
SOTGIU	MARIO VINCENZO	STGMVN85L07B354S	Medico Gastroenterol.		30	DIPENDENTE	
SPANU	GIOVANNI	SPNGNN86R07B354C	Anestesista Oculistica			LIBERO - PROF.LE	
TITI	YASIR	TTIYSR70E25Z226L	Oculista		6	LIBERO - PROF.LE	
TROVATO	DANIELA	TRUDNL67M59B354H	Medico Geriatra		38	DIPENDENTE	

USAI	M.MAURA	SUAMMR58E65H118A	Medico Chirurgo Vice Direttore Sanitario		38	DIPENDENTE
CORONA	SARA	CRNSRA96M43G113I	Biologa		36	Dipend. S.A.spa
SARRITZU	FEDERICA	SRRFRC77S59B354G	Biologa		38	Dipend. S.A.spa
ZUCCA	MARIA VITALIA	ZCCMVT60B68L202C	Biologa responsabile		30	Dipend. S.A.spa
CUCCURU	DANIELA	CCCDNL68R67B354S	FISIOTERAPISTA		20	COOP.SALUS S.R.L.
GARAU	FERNADO	GRAFNN56H16H118U	FISIOTERAPISTA		20	COOP.SALUS S.R.L.
MASSENTI	MARIA PAOLA	MSSMPL69C57F979X	FISIOTERAPISTA		20	COOP.SALUS S.R.L.
ATZORI	ENRICO	TZNNRC76D26B354J	O.S.S.		15	COOP.SALUS S.R.L.
CASULA	BRUNA	CSLBRN60H52I765F	O.S.S.		15	COOP.SALUS S.R.L.
DESSALVI	ANTONIA	DSSNTN69H55B354C	O.S.S.		10	COOP.SALUS S.R.L.
DESSI'	IRMA	DSSRM164A68H118W	O.S.S.		15	COOP.SALUS S.R.L.
ERBI'	ALESSIO	RBELSS79T16B354H	O.S.S.		20	COOP.SALUS S.R.L.
ERBI'	MASSIMO	RBEMSM74S27B354Y	O.S.S.		10	COOP.SALUS S.R.L.
MALLO'	MATTEO	MLLMTT87S01B354I	O.S.S.		20	COOP.SALUS S.R.L.
MARRAS	MONICA	MRRMNC72E60B354E	O.S.S.		15	COOP.SALUS S.R.L.
MELIS	MAURIZIO	MLSMRZ80B16B354N	O.S.S.		15	COOP.SALUS S.R.L.
PUDDU	MONICA	PDDMNC78H46B354A	O.S.S.		30	COOP.SALUS S.R.L.
SANNA	ELENA	SNNLNE96S53E903H	O.S.S.		20	COOP.SALUS S.R.L.
SERRELI	MARIA GRAZIA	SRRMGR81H66E103P	O.S.S.		30	COOP.SALUS S.R.L.
SPANU	VITTORINA	SPNVTR78P63B354G	O.S.S.		26	COOP.SALUS S.R.L.
SAVA	ANGELA	SVANGL67L63B354E	O.S.S.		30	Soc.Coop.S.S.I.arl
ARTIZZU	ELISABETTA	RTZLBT73L55B354O	ASSIST.SOCIALE		15	LIB.PROF.LE
ATZORI	GIORGIO	TZRGRG46P30E022X	Fisico - Esperto qualif.		1	LIB.PROF.LE
SCURA	VITTORIO	SCRVTR66P28B354L	INGEGNERE	R.S.P.P.	10	CO.CO.PRO.

NOTE

AL PERSONALE DIPENDENTE VIENE APPLICATO IL CCNL DI CATEGORIA

L'ELENCO DEL PERSONALE SANITARIO verrà integrato e/o variato in relazione alla tipologia dei pazienti e alle loro minorazioni e/o disabilità, anche mediante l'utilizzo degli specialisti già presenti nei reparti della Casa di Cura per le specifiche Branche Specialistiche.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con il SSN/SSR o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e il SSN/SSR o, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con il SSN/SSR.

ALLEGATO Y ANNO 2024

DENOMINAZIONE STRUTTURA : **CASA DI CURA SANT'ANTONIO SPA**

LIVELLO	DISCIPLINA	POSTI LETTO	BUDGET 2024
ACUTI	CARDIOLOGIA	5	401.360,21 €
	GERIATRIA	10	824.489,63 €
	MEDICINA	11	750.094,72 €
	GASTROENTEROLOGIA	2	197.981,03 €
	CHIRURGIA GENERALE	6	696.817,82 €
	ORL	3	218.686,16 €
	ORTOPEDIA	12	1.019.061,02 €
	UROLOGIA	10	644.102,99 €
	OCULISTICA	2	30.304,04 €
	DH MULTIDISCIPLINARE	3	77.042,35 €
	DS MULTIDISCIPLINARE	4	782.899,80 €
ACUTI TOTALE			5.642.839,77 €
POST ACUTI	LUNGODEGENZA	16	763.842,15 €
	RIABILITAZIONE	19	1.468.471,36 €
POST ACUTI TOTALE			2.232.313,51€
AMBULATORIALE	SPECIALISTICA		176.773,54 €
	DAY SERVICE		1.737.431,41 €
AMBULATORIALE TOTALE			1.914.204,95 €
TOTALE 2024		103	9.789.358,23€

L'erogazione della tipologia e dei volumi di attività sopra indicati, è condizionata e subordinata al mantenimento dei requisiti previsti dal provvedimento di accreditamento.

L'approvazione di nuovi pacchetti di Day Service da parte della RAS implica che l'erogazione delle relative attività dovrà essere in linea con tale regime.

Lungodegenza: i ricoveri devono essere prioritariamente riservati ai trasferimenti dagli Ospedali.

Oculistica: è esclusa dalla contrattazione l'attività di ricovero afferente al DRG 42 con procedura 14.75 finalizzata alla somministrazione intravitale di Avastin.

*Specialistica Ambulatoriale: sono contrattate nel tetto ospedaliero le prestazioni di specialistica ambulatoriale di Cardiologia, Chirurgia Generale, Gastroenterologia, ORL, Urologia, Ortopedia.